

3° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE

- BORMIO 23-24-25 NOVEMBRE 2007 -

SNOWPARK E REGOLE DI SICUREZZA

La pratica dello snowboard è oggi una realtà del mondo dello sci a tutti gli effetti. Sviluppata oltreoceano, questa disciplina ha avuto una crescita esponenziale dei suoi praticanti, in Europa, dagli inizi degli anni novanta e, ai giorni nostri, gli snowboarders costituiscono una percentuale ragguardevole della clientela che frequenta le stazioni turistiche montane.

All'interno di un comprensorio sciistico è ormai frequente trovare un'area dedicata alla pratica delle cosiddette evoluzioni acrobatiche di questa disciplina. La stessa legge n.363/2003 italiana contiene una definizione compiuta di snowpark precisando all'art.2 che "all'interno delle aree sciabili attrezzate aventi più di venti piste servite da almeno dieci impianti di risalita, i Comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica delle evoluzioni acrobatiche con lo sci e con lo snowboard. Tali zone devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato".

Dalla stessa definizione di snowpark data dalla normativa nazionale, si possono trarre una serie di considerazioni di particolare importanza in ordine alla sicurezza di chi accede a tale struttura. L'utilizzo dello snowpark è consentito sia agli sciatori tradizionali che agli snowboarders. Tutti, obbligatoriamente, devono indossare un casco protettivo omologato indipendentemente dall'età anagrafica. Ricordiamo infatti che per la pratica delle discipline alpine all'interno delle aree

sciabili attrezzate la legge nazionale prevede l'obbligo di utilizzo del casco solo per i minori di quattordici anni.

Oltre a queste prescrizioni comportamentali, la normativa vigente nulla aggiunge di specifico con riferimento, da una parte, alla condotta che devono tenere tutti coloro che accedono agli snowpark, dall'altra, ai doveri di diligente preparazione e manutenzione dell'area che incombono alle società di gestione.

Per dare concretezza al concetto di sicurezza all'interno degli snowpark si deve pertanto fare riferimento alle cosiddette regole precauzionali ricavabili "da più giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità di determinati comportamenti e sui mezzi più adatti ad evitarne le conseguenze". Così come rappresentate, le regole di diligenza rappresentano la "cristallizzazione" dei giudizi di prevedibilità e di evitabilità ripetuti nel tempo che di conseguenza diventano i criteri di individuazione delle misure precauzionali da adottare nella situazione specifica.

Le norme precauzionali si possono distinguere in due gruppi a seconda che la fonte sia giuridica ovvero sociale. Nell'ambito dell'attività svolta all'interno degli snowpark, non essendo presente una normativa specifica, ci si deve rifare alle regole precauzionali che si ricavano dall'esperienza avendosi così regole di diligenza, prudenza, perizia adeguate a conseguire di volta in volta l'obiettivo precauzionale.

Nel dovere di diligenza deve essere ricompreso anche un obbligo di preventiva informazione sull'attività che si andrà a compiere. In alcuni casi il dovere di diligenza può addirittura imporre al soggetto di astenersi dal compiere una determinata attività se l'esercizio della stessa portasse con sé un rischio troppo elevato di realizzazione dell'evento lesivo. Vi è quindi una stretta

correlazione tra il contenuto e le modalità del giudizio di prevedibilità necessario per ricostruire le regole di diligenza e la finalità preventiva cui queste sono dirette.

Occorre peraltro distinguere l'ipotesi in cui esposti alla gravità del rischio siano gli stessi soggetti o partecipi dell'attività pericolosa, ovvero siano degli estranei, o, più ancora, la collettività. In tali ultime due ipotesi l'esigenza di una tutela preventiva della sicurezza e dell'incolumità pubblica si presenta con carattere di assoluta prevalenza rispetto all'interesse sociale dell'opera da realizzare. Ben diversa è l'ipotesi in cui sono gli stessi soggetti ad accettare i rischi insiti nella pratica di quella determinata attività o che di quella attività ne sono una caratteristica peculiare.

E' importante inoltre che tali conoscenze vengano continuamente "attualizzate" sulla base dell'evoluzione del mondo moderno che oggi più che mai sta attraversando un periodo di cambiamento dovuto al progresso veloce della scienza e della tecnologia. La concretizzazione della situazione di pericolo comporta la consapevolezza dell'evitabilità del danno nel soggetto che avrebbe potuto impedirlo, con l'impiego della necessaria diligenza, cioè, tenendo una condotta (o astenendosi dalla condotta) suggerita da una rappresentazione del fatto, attuale o potenziale, ma alla quale il soggetto aveva comunque il dovere di pervenire.

In un ambiente come quello degli snowpark la conoscenza dell'organizzazione della struttura e delle sue condizioni nivometeorologiche è di importanza fondamentale per la sicurezza e i concetti di prevedibilità e di diligenza assumono ancor più significato. Basandosi su queste conoscenze vi è la possibilità di adottare "le opportune cautele" per evitare il verificarsi di eventi dannosi tenendo presente che l'ottimizzazione della sicurezza comporta ugualmente un rischio residuo inevitabile.

Il rischio che perdura anche dopo aver preso tutte le misure precauzionali si chiama rischio residuo. E' certamente ridotto da una maggiore conoscenza e da una grande esperienza, ma non sarà mai eliminato completamente. Di conseguenza, quando si usa il termine "sicuro", questo può descrivere soltanto una situazione che nasconde in sé un rischio trascurabile ma tuttavia esistente perché ineliminabile. Si tratta dunque di stabilire una misura di sicurezza, ovvero di rischio residuo, che si è d'accordo nell'accettare. Il rischio residuo ineliminabile è strettamente correlato anche alle capacità fisiche e tecniche del soggetto che pone in essere quella determinata attività.

Sulla base di queste premesse di carattere generale, cerchiamo di approfondire nello specifico la posizione del gestore dello snowpark da una parte, e dell'utilizzatore della struttura dall'altra, individuando alcune regole di comune esperienza che possono assumere la veste di norme precauzionali.

Quanto al gestore della struttura egli, in qualità di responsabile della messa in sicurezza dell'area, dovrà delimitare la zona separandola con adeguate protezioni dal resto dell'area sciabile attrezzata come anche prescritto dalla legge nazionale italiana.

Il gestore dovrà altresì curare la preparazione ad inizio stagione delle strutture, ovvero curare la manutenzione straordinaria del park e, in stagione, durante il periodo di apertura, dovrà curare la manutenzione ordinaria delle strutture, degli ingressi e delle zone di atterraggio. Si deve ricordare che le strutture dello snowpark rimangono in sicurezza solo se nell'arco della giornata mantengono inalterate le caratteristiche iniziali. A seconda della frequentazione e del variare delle condizioni nivometeorologiche possono essere necessari anche più interventi di manutenzione nell'arco della giornata.

Ricordiamo anche l'importanza di ottemperare al dovere di informazione nei confronti degli utenti con il posizionamento di idonea segnaletica. Il gestore dovrà curare la verifica quotidiana dell'accessibilità allo snowpark e avrà l'obbligo di chiudere la singola struttura o l'intera area nel caso venissero a mancare le condizioni di sicurezza.

La società di gestione demanda a soggetti specifici l'organizzazione e la messa in esercizio dello snowpark. Tra questi ricordiamo il responsabile del park che deve essere costantemente presente e presiedere alla manutenzione e al controllo dell'agibilità delle singole strutture e lo "shaper", persona con competenza tecnica che ha il compito di "materializzare" le strutture del park sotto le indicazioni del progettista e del responsabile.

Dall'altra parte, anche i frequentatori dello snowpark hanno obblighi comportamentali specifici che sono tutti riconducibili al rispetto del concetto di "autoresponsabilizzazione".

La normativa nazionale italiana impone l'obbligo di utilizzo del casco omologato per tutti coloro che accedono allo snowpark e il rispetto di precise regole comportamentali, in quanto applicabili all'interno degli snowpark. Vi è il dovere di leggere attentamente le regole di utilizzo della struttura apposte generalmente all'ingresso del park. Prima di affrontare qualsiasi salto o qualsiasi elemento artificiale, quali possono essere i cosiddetti "rail" o il "pipe", è regola di comune prudenza e diligenza ispezionare le strutture, verificare preventivamente il loro grado di difficoltà e valutare il rischio connesso all'utilizzo della struttura in relazione alle proprie capacità tecniche.

I frequentatori dello snowpark devono utilizzare sempre le strutture una alla volta e mai nel dubbio che siano impegnate. Non devono comportarsi in modo da mettere in pericolo se stessi o gli altri e, in caso incidente, hanno l'obbligo di prestare soccorso e di identificazione dei soggetti coinvolti. E' inoltre vietato sostare sui salti e nella zona di atterraggio e in caso di caduta la zona deve essere sgomberata prima possibile.

Le regole di comune esperienza acquisite sulla base delle conoscenze tecniche e della pratica sono oggi il parametro di riferimento per ogni giudizio di responsabilità. Se la tendenza del domani sarà quella di codificare le regole precauzionali, è auspicabile un recepimento prudente delle effettive esigenze di sicurezza affinché si possa giungere – se strettamente necessario – ad una regolamentazione chiara, semplice e applicabile in concreto.

Pordenone – Bormio, 24 novembre 2007

Avv. Marco Del Zotto

Maestro di Sci

studiolegale@delzotto.it